REGIONE SICILIANA

Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL PARCO N. 4 DEL 27 APRILE 2012

L'anno *Duemiladodici*, il giorno *ventisette* del mese di *Aprile*, in Francavilla di Sicilia, presso la sede dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara, in via dei Mulini, a seguito di avviso di convocazione regolarmente diramato, si è riunito ai sensi dell'art.8 dello Statuto il Consiglio dell'Ente, per deliberare, tra gli altri, sul seguente punto all'O.d.G.:

OGGETTO: *Adozione proposta schema di Regolamento per la fruizione delle attività turistiche, escursionistiche e sportive del territorio del Parco fluviale dell'Alcantara.*

ENTE	*Nominativo*	*Qualifica*	*Presente*	*Assente*
ENTE PARCO FLUVIALE dell'ALCANTARA	**Dott.ssa Chinnici Francesca**	**Commissario Straordinario**	**X**	
Comune di CALATABIANO				**X**
Comune di CASTIGLIONE DI SICILIA				**X**
Comune di FRANCAVILLA DI SICILIA				**X**
Comune di GAGGI				**X**
Comune di GIARDINI NAXOS				**X**
Comune di GRANITI	**Ing. D'Amore Marcello**	**Sindaco**	**X**	
Comune di MALVAGNA	**Dott.ssa Mungiovino Rita**	**Sindaco**	**X**	
Comune di MOJO ALCANTARA	**Sig. Pennisi Bruno**	**Delegato**	**X**	
Comune di MOTTA CAMASTRA	**Rag. Scarpignato Andrea**	**Sindaco**	**X**	
Comune di RANDAZZO	**Dott. Del Campo Ernesto**	**Sindaco**	**X**	
Comune di ROCCELLA VALDEMONE	**Sig. Spartà Giuseppe**	**Sindaco**	**X**	
Comune di TAORMINA				**X**
PROVINCIA Reg.le di CATANIA	**Dott. Bulla Giovanni**	**Delegato**	**X**	
PROVINCIA Reg.le di MESSINA	**Dott. Monea Pasquale**	**Delegato**	**X**	
(*) Successivamente presenti, in corso di trattazione del punto ed in fase deliberante.				
(**) Presenti in corso di trattazione del punto ma non in fase deliberante				

Inizialmente presenti N. 9, assenti N. 6 ; in fase deliberante PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 6

Presenti n. 9 Consiglieri;

Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'O.d.g. avente per oggetto "*Adozione proposta schema di Regolamento per la fruizione delle attività turistiche escursionistiche e sportive del territorio del Parco fluviale dell'Alcantara*".

Il Presidente comunica che detta proposta è stata più volte esaminata dal Comitato Esecutivo che l'ha adottata con propria delibera n. 3 del 14 marzo 2012.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone a votazione la proposta iscritta al terzo punto all'ordine del giorno.

Presenti n. 9 Consiglieri;

Votanti n. 9 Consiglieri;

Approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO DEL PARCO

DELIBERA

DI ADOTTARE la proposta di schema di Regolamento per la fruizione delle attività turistiche, escursionistiche e sportive del territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara.

IL SEGRETARIO
F.to Del Campo

PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA
REGIONE SICILIANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Chinnici

REGIONE SICILIANA

Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DEL PARCO

OGGETTO: Adozione proposta di schema di Regolamento per la Fruizione delle attività turistiche, escursionistiche e sportive del territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara.

Il Responsabile del Settore B6.

Vista la L.R. 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 129 della L.R. 3 maggio 2001 n. 6, istitutivo dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara;

Vista la l .r. 6/5/1981 n.98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto regolamento approvato con Delibera Commissariale n. 11 del 15/10/ 2001;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ex art.1 L.R. 10/2000, approvato dall' A.R.T.A. con D.A. 12 aprile 2005 n. 103/Gab.;

Vista la delibera del Consiglio del Parco n. 7 del 18/3/2010 con la quale è stato nominato il Comitato Esecutivo dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'allegato schema di Regolamento per la Fruizione delle attività turistiche, escursionistiche e sportive del territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara, proposto dal settore A1, adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n.3 nella seduta del 14/03/2012,ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d" del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Ritenuto di doverne proporre la presa d'atto e la definitiva adozione al Consiglio del Parco, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera n" del vigente Regolamento di Organizzazione,

P R O P O N E

Di sottoporre al Consiglio del Parco, per la definitiva adozione, l'allegato schema di Regolamento per la Fruizione delle attività turistiche, escursionistiche e sportive del territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara, adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n.3 nella seduta del 14/03/2012,ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d" del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Di dare atto che il sopracitato Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Il Responsabile del Settore B6
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Giuseppe Papa

REGIONE SICILIANA

Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Renato Del Campo)

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 3 del 14 Marzo 2012

L'anno *Duemiladodici*, il giorno *quattordici* del mese di *Marzo*, in Francavilla di Sicilia, presso la sede dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara di Via dei Mulini, a seguito di avviso di convocazione regolarmente diramato, si è riunito ai sensi dell'art.12 dello Statuto il Comitato Esecutivo dell'Ente, per deliberare, tra gli altri, sul seguente punto all'O.d.G.:

OGGETTO: Adozione proposta schema di Regolamento per la fruizione delle attività turistiche, escursionistiche e sportive del territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara.

Nominativo	*Qualifica*	*Presente*	*Assente*
Rag. Andrea Scarpignato	**Vice Presidente**	**X**	
Dr. Claudio Scavera	**Sindaco**	**X**	
Dr. Salvatore Nuciforo	**Sindaco**		**X**
Dott..ssa Rita Mungiovino	**Sindaco**	**X**	
Sig. Giuseppe Spartà	**Sindaco**	**X**	
Dr. Antonino Lo Dico	**Ispettore Ripartimentale Foreste Catania**		**X**
Dr. Massimo Lanfranchi	**Presidente Comitato Tecnico Scientifico**		**X**

Presenti N. 4 assenti N. 3

IL COMITATO ESECUTIVO
(nominato con Deliberazione del Consiglio del Parco n. 7/2010)

Visto l'art. 129 della L.R. 03 maggio 2001 n. 6, istitutivo dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara;

Vista la L.R. 6 maggio 1981 n.98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto regolamento approvato con Delibera Commissariale n. 11 del 15 ottobre 2001;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Ente, ex art.1 L.R. 10/2000, approvato dall' A.R.T.A. con D.A. 12 aprile 2005 n. 103/Gab.;

Vista la proposta predisposta dal competente ufficio avente ad oggetto: "*Adozione proposta schema di Regolamento per la fruizione delle attività turistiche, escursionistiche e sportive del territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara*";

Il Comitato Esecutivo, ad unanimità di voti;

DELIBERA

X Approvare l'allegata proposta di deliberazione facendola propria ad ogni conseguente effetto.

☐ Non approvare l'allegata proposta di deliberazione.

☐ Approvare l'allegata proposta di deliberazione con le seguenti modifiche e/o integrazioni:

IL SEGRETARIO DEL C.E.
(rag. Renato Del Campo)

PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA REGIONE SICILIANA

IL VICE PRESIDENTE
(rag. Andrea Sparpignato)

REGIONE SICILIANA

Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMITATO ESECUTIVO

OGGETTO: Adozione proposta schema di Regolamento per la Fruizione delle attività turistiche, escursionistiche e sportive del territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara.

Settore A1 – Affari Generali
Il Funzionario Responsabile

Vista la l .r. 6/5/1981 n.98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 129 della l.r. 6 del 3/5/2001;

Visto l'art. 129 della L.R. 03 maggio 2001 n.6 , istitutivo dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara;

Vista la L.R. 6 maggio 1981 n.98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto regolamento approvato con Delibera Commissariale n. 11 del 15 ottobre 2001;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Ente, ex art.1 L.R. 10/2000, approvato dall' A.R.T.A. con D.A. 12 aprile 2005 n. 103/Gab.;

Vista la delibera del Consiglio del Parco n. 7 del 18/3/2010 con la quale è stato nominato il Comitato Esecutivo dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto che l'Ente Parco, per dare idoneo riscontro alle istanze che pervengono all'Ente, soprattutto da parte di associazioni sportive, ha la necessità di adottare un regolamento che disciplini la fruizione delle attività turistiche, escursionistiche e sportive del territorio del Parco;

Visto l'allegato schema di Regolamento predisposto dal'Ente, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

Ravvisata la necessità di dover provvedere in merito, adottando la proposta di schema di regolamento di cui trattasi, proponendolo per la successiva approvazione da parte del Consiglio del Parco ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera d del vigente regolamento di organizzazione dell'Ente;

P R O P O N E

Di adottare la proposta di schema di Regolamento per la Fruizione delle attività turistiche, escursionistiche e sportive del territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara, che allegato alla presente proposta ne forma parte integrale e sostanziale, da sottoporre alla successiva approvazione da parte del Consiglio del Parco ai sensi dell'art. dell'art. 5 comma 2 lettera d del vigente regolamento di organizzazione dell'Ente.

IL Funzionario Responsabile
(rag. Renato Del Campo)

PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA
REGIONE SICILIANA

Visto Il Direttore
(dott. Ettore Lombardo)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che l'impegno di spesa di € _____
Trova copertura al Cap. _____ Bil. _____ [CP] [RS]
[ ]Prenotazione / [ ]Impegno n. _____ anno _____
Francavilla Di Sicilia, lì _____
Il Funzionario Responsabile _____

REGIONE SICILIANA

Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE, ESCURSIONISTICHE E SPORTIVE DEL TERRITORIO DEL

PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE, ESCURSIONISTICHE E SPORTIVE DEL TERRITORIO DEL PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Strutture, infrastrutture e attrezzature

Art. 3 – Servizi

3.1 – Servizi di accoglienza

3.2 – Servizi di informazione

3.3 – Servizi di assistenza e sicurezza

CAPO I –AMMISSIONE, SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO – NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE

Art. 4 - Attività di fruizione e disciplina degli accessi

4.1 - Criteri di comportamento

4.2 – Limitazioni alla fruibilità

4.3 - Manifestazioni

4.4 - Il campeggio e il bivacco

Art. 5 - Attività escursionistica

5.1 - Escursionismo a piedi

5.2 - Escursionismo equestre

5.3 - Escursioni in mountain bike

5.4 - Escursioni con autoveicoli, moto e mezzi fuoristrada in genere

Art .6 - Sport fluviali

6.1 - Autorizzazione per l'esercizio delle attività fluviali

6.2 - Norme generali per l'esercizio delle attività fluviali

6.3 - Norme particolari per l'esercizio delle attività fluviali

Art.7 - Transito di veicoli a motore

CAPO II - SANZIONI

Art.8. - Criteri generali di applicazione

Art. 9 - Sanzioni

Art.10 - Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE, ESCURSIONISTICHE E SPORTIVE DEL TERRITORIO DEL PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA

Art.1 Finalità

Il presente regolamento, nel rispetto delle esigenze di conservazione dei valori naturali, ha l'obiettivo di rendere fruibile il parco sia dal punto di vista naturalistico, scientifico e culturale, che da quello ricreativo, escursionistico e del tempo libero.

Il presente regolamento disciplina gli accessi per la fruizione del territorio del parco che poggia sull'informazione degli escursionisti e sulla predisposizione della infrastrutturazione necessaria, in un'area protetta.

L'uso sociale e la fruizione servono per far conoscere i valori naturalistici e far comprendere la necessità di preservare ecosistemi ed habitat assolutamente eccezionali rendendo le comunità solidali con l'istituzione del parco.

Le attività per diffondere il valore del parco debbono avere l'obiettivo di rispondere alle richieste dei diversi fruitori: visitatori e turisti attratti dalla valle Alcantara ma soprattutto soddisfare i residenti.

Il presente regolamento sarà distribuito nelle scuole e negli enti dei comuni del parco ed a chi ne farà richiesta.Sarà fatto osservare oltre che dalla vigilanza di questo ente parco anche dalle forze di polizia dei comuni e dalle guardie forestali.

Art.2 Strutture, infrastrutture e attrezzature

In considerazione delle condizioni esistenti di accessibilità all'interno del territorio del parco, l'infrastrutturazione esistente è costituita dall'assetto viario, carrabile e pedonale, dai nodi di scambio e parcheggio, dalla rete dei percorsi pedonali principali di servizio e di fruizione del parco (sentieri).

Le strutture finalizzate all'escursionismo, atte a rendere più viva la fruizione del parco e garantire un equilibrato impatto ambientale con il consistente e diversificato flusso turistico sono i "punti base"la cui funzionalità è prevista con attrezzature quali: centro visitatori, area a parcheggio, aree attrezzate per pic-nic, per gioco bambini e, per alcuni di esse, per la sosta al servizio dell'escursionismo equestre.

A queste strutture si aggiungono: rifugi aperti per bivacco, aree attrezzate, centri visitatori, centri informazioni (presidi etc.) e centri di protezione e difesa civile.

Le attrezzature pubbliche o di uso pubblico ed i servizi adeguati da allocare nelle suddette strutture sono previste in base alle suscettività ambientali dei siti, alle opportunità di servizio ed alla accessibilità stradale esistente.

Negli strumenti di gestione del parco sono previsti:

- i nodi viari, localizzati in corrispondenza di luoghi di intersezione tra assi stradali di particolare percorrenza, in special modo in prossimità di zone C; nodi di interscambio da adibire a parcheggio, nonché a luoghi a servizio delle attività di informazione per i visitatori e, laddove possibile ed opportuno, ad aree attrezzate.

- I sentieri, i quali, definiti tramite un piano dei sentieri, costituiscono una rete che, oltre a consentire la fruibilità dei beni naturali e culturali del parco, deve legarsi in maniera coerente con le iniziative ed attività di commercializzazione e valorizzazione di prodotti tipici che si auspica vengano attivate, anche con il sostegno dell'ente parco, da soggetti privati. Il piano dei sentieri non può essere quindi uno strumento rigido ma deve accompagnare il nascere delle attività private e pubbliche di cui deve costituire il coerente supporto.

- I punti base,sono individuati in diverse categorie tipologiche, in base all'uso ed alle ipotesi di gestione, e che per ognuna delle quali vengono previste specifiche normative di intervento. Per le aree da essi servite, vengono definiti i piani di fruizione delle stesse.

-I rifugi, articolati in strutture a libero accesso e in strutture a fruizione controllata, sono situati lungo piste o sentieri all'interno del demanio dell'azienda forestale, della provincia regionale, dell'ente parco e dei comuni e di altri enti e/o associazioni. Si tratta di strutture rustiche, aperte in tutte le stagioni e adatte a brevi soste, utilizzate per il bivacco degli escursionisti ed alcune attrezzate per l'escursionismo equestre.

- Aree attrezzate con servizi logistici per l'attività di escursionismo e alloggiamento campi scout e similari (parcheggio, servizi igienici ed aree a pic-nic), nonchè per assicurare condizioni minime di sicurezza per le attività di protezione e difesa civile e soccorso (ove opportuno dotate di piazzuole di atterraggio per elicotteri).

- Centri visita che, oltre a costituire una attrezzatura dei punti base, sono previsti nei centri abitati dei comuni del parco al servizio dell'attività di informazione per i visitatori, idonei ad accogliere ed orientare i visitatori stessi, per fornire loro informazioni sul parco e sui compiti istituzionali cui l'ente è preposto. Dotati di attrezzature scientifiche, collezioni naturalistiche, programmi multimediali e relativi sussidi didattici finalizzati allo svolgimento di attività rivolte ai turisti, alle scolaresche e all'educazione ambientale.

Art.3 Servizi

I servizi per la fruizione del parco sono proposti in base alle suscettività ambientali dei siti, alle condizioni di accessibilità ed alle opportunità individuate per la corretta fruizione del parco.

3.1 Servizi di accoglienza

Sono realizzati, da personale di enti pubblici, da imprese private o associate, e da cooperative, associazioni o organizzazioni di volontariato che operano nel settore turistico- ambientale e del tempo libero, nel rispetto delle norme vigenti. I servizi di accoglienza e di supporto logistico alla fruizione del parco sono assicurati nelle strutture a ciò finalizzate.

Allo scopo di predisporre psicologicamente il turista ad una corretta, organizzata e sicura fruizione del parco, oltre all'assistenza del personale preposto, saranno assicurati idonea segnaletica, cartellonistica, pannelli informativi (riportanti informazioni sul percorso, la fauna, la flora e sulle caratteristiche dei luoghi che attraversano), nonché materiale illustrativo.

3.2 Servizi di informazione

L'informazione degli escursionisti verrà altresì assicurata tramite i mass-media nonché con l'ausilio di sistemi informatici.

L'ausilio dei sistemi informatici (con pubblicazione di pagine World Wide Web in Internet etc.) consentirà la diffusione e l'accesso alle informazioni coordinate e messe in rete, rese disponibili anche da punti terminali diffusi su tutto il territorio.

Si procederà alla realizzazione di un modulo per la gestione dei dati messi in rete con creazione di nuove pagine con link e comandi per la visualizzazione e consultazione degli stessi, con sviluppo di funzioni per la gestione dei dati in rete locale e internet.

Il servizio di informazione sarà assicurato anche nei mezzi di trasporto autorizzati per l'escursionismo.

3.3 Servizi di assistenza e sicurezza

Considerato che il territorio del parco è un'area a rischio connesso agli incendi ed ai cambiamenti climatici, occorre contemperare l'esigenza primaria della sicurezza delle persone con quella di garantire, per quanto possibile, la libertà dei cittadini di fruire del territorio.

Pertanto, oltre ai servizi di informazione relativi alle caratteristiche ambientali del parco, vanno assicurati servizi di informazione sulla situazione meteorologica e sugli incendi , al fine di consentire che tutte le escursioni si svolgano in condizioni di sicurezza.

Detti servizi saranno prestati con presidi di coordinamento attivo, che, coordinando i servizi degli enti, associazioni ed autorità istituzionalmente preposti, assicureranno:

- l'informazione;
- gli interventi di pronto intervento;
- il coordinamento delle attività di soccorso.

I presidi sono localizzati nelle aree a più elevato rischio e a maggiore afflusso di turisti.

L'ubicazione e la tipologia delle strutture in cui opereranno i presidi di coordinamento attivo saranno determinate con progetti che dovranno essere autorizzati nel rispetto delle norme vigenti.

I servizi individuati per le varie fasi : condizione a regime, condizione di attenzione, condizione di pre-allarme e di allarme, con il coordinamento dell'ente parco, saranno assicurati sulla base di protocolli d'intesa con i vari soggetti istituzionalmente competenti, quali: dipartimento di protezione civile nazionale e/o regionale, provincia regionale di Catania e Messina, comuni, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (I.N.G.V.) sezione di Catania, forze dell'ordine, vigili del fuoco, ispettorato ripartimentale delle foreste, servizio urgenza ed emergenza sanitaria (S.U.E.S.-118) centrale operativa di Catania e Messina, federazione italiana ricetrasmissioni citizen band (F.I.R.C.B.), associazione radioamatori italiani (A.R.I.), corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI servizio regionale Sicilia (C.N.S.A.S.-S.A.S.S) e della guardia di finanza (S.A.G.F.).

In condizioni di difficoltà ambientali e degli incendi, l'accessibilità e la fruizione di particolari zone del parco saranno determinate con specifici provvedimenti da parte delle autorità istituzionalmente preposte.

CAPO I – AMMISSIONE, SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO – NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE

Art.4 Attività di fruizione e disciplina degli accessi

Il presente regolamento costituisce la formulazione di divieti o di limiti alle attività consentite nel territorio del parco dell'Alcantara, in rapporto alla tutela dell'ambiente, dell'equilibrio dell'ambiente fisico e degli ecosistemi, della quiete, del silenzio e dell'aspetto dei luoghi e dell'uso sociale dello stesso.

Con esso vengono definite le norme di utilizzo delle aree e delle strutture ad uso collettivo.

Il presente regolamento integra per quanto applicabili le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione dell'ambiente e, limitatamente alle aree del parco disciplinate, prevale su eventuali contrastanti norme dei regolamenti di altre amministrazioni pubbliche locali.

Le autorizzazioni per le varie attività pubbliche e private e per gli interventi nel territorio a norma del presente regolamento, richieste all'ente parco, vengono rilasciate dal Direttore, sentito, ove indicato dalla l.r. Sicilia n.98/81 e successive modificazioni, il parere del C.T.S.

Sono fatte salve le attività già preesistenti alla data di istituzione del parco.

4.1 Criteri di comportamento

All'interno del parco, che è un bene naturale di tutti, occorre comportarsi nel modo più rispettoso possibile: non disturbare, non danneggiare, non sporcare e non lasciare rifiuti se non negli appositi raccoglitori.

Il comportamento del fruitore all'interno delle aree del parco dovrà sempre improntarsi al rispetto verso l'ambiente e le persone che lo frequentano, per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità dei luoghi e di coloro che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre il parco.

Il verde, i percorsi, le attrezzature pubbliche sono da tutti fruibili in permanenza, per il tempo libero e lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

Tutti sono tenuti a rispettare le aree naturali ed agricole e i manufatti su di esse insistenti.

In particolare, i fruitori sono tenuti a:

- rispettare le norme di comportamento rese manifeste nelle strutture di fruizione.
- Non usare l'auto e gli altri mezzi motorizzati al di fuori delle strade e trazzere in cui è consentito e/o parcheggiare fuori dalle aree consentite.
- Camminare solo sui sentieri e sui percorsi segnalati ed attrezzati.
- Rispettare le proprietà private ed il lavoro altrui.
- Non asportare e danneggiare piante o parti di esse.
- Non asportare distruggere e danneggiare rocce, singolarità geologiche e mineralogiche e minerali.
- Non danneggiare, distrurbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna selvatica, raccogliere o distruggere nidi e uova.
- Non abbandonare anche temporaneamente rifiuti.
- I rifiuti prodotti dai fruitori vanno riportati nei luoghi di provenienza.
- Rispettare la pace e la tranquillità della zona, evitando i rumori inutili: l'uso di apparecchi radio,televisivi e simili nonché l'impiego di strumenti produttivi di emissioni luminose devono avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna.
- Non sporcare l'acqua di fiumi, torrenti e delle aree umide e non danneggiare le sorgenti.
- Non accendere fuochi all'aperto, per nessun motivo, al di fuori dagli spazi predisposti.
- Non praticare il campeggio al di fuori delle aree appositamente realizzate e allo scopo attrezzate.
- Non introdurre specie animali estranee alla fauna della zona evitando il disturbo alla fauna locale.
- Non lasciare allo stato libero animali domestici (cani, gatti etc.).
- Non apporre manifesti o cartelli pubblicitari, se non autorizzati, non danneggiare o manomettere la segnaletica esistente.
- Non apporre alcun tipo di segnaletica se non autorizzata. La segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate deve essere rimossa a cura degli organizzatori subito dopo e comunque entro le 24 ore.
- Non imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del parco o appendere cartelli agli alberi.

- Non effettuare il sorvolo con aeromobili non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4.2 Limitazioni alla fruibilità

Al fine di evitare l'inquinamento acustico, la quiete dei luoghi ed il disturbo che rumori e suoni inconsueti arrecano alla fauna, in tutta l'area del parco, con esclusione della zona "D", sono vietate gare automobilistiche, di motocross, di automodellismo a scoppio, motociclistiche, partite di calcio, di baseball e di rugby, nonché il tiro al piattello ed il tiro a segno con qualsiasi arma da fuoco. Per lo stesso motivo, nelle zone A ed in quelle ad elevato valore di pregio ambientale del parco è vietato l'uso di radio, radioline, giradischi, strumenti musicali a volume elevato, fare schiamazzi e richiami ad alta voce, che siano fonte di rumore. L'ente parco provvederà ad informare gli utenti di tali aree mediante affissione di cartelli; lo stesso potrà eventualmente valutare, in casi particolari, la possibilità di autorizzare eventuali deroghe.

E' comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività autorizzate dall'ente.

Gli sport equestri, gare di pallavolo, ping-pong, golf e di pallacanestro sono consentiti nelle zone C e D.

Il parco fluviale dell'Alcantara può disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per specifici motivi di tutela della vegetazione, della flora e della fauna.

4.3 Manifestazioni

Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili, che si intendano svolgere entro il territorio del parco sono possibili solo previa autorizzazione del Direttore del parco.

Gli organizzatori, per fruire delle aree, dovranno inoltrare richiesta all'amministrazione del parco almeno 10 giorni prima della manifestazione indicando:

1. generalità del responsabile e programma della manifestazione;
2. numero presunto dei partecipanti (incluso il pubblico);
3. impegno a presentare ogni altra ulteriore documentazione richiesta dall'amministrazione del parco;

Per specifiche manifestazioni, per le quali sia necessario dare particolari prescrizioni a garanzia della tutela dell'ambiente, l'ente parco potrà richiedere agli organizzatori la presentazione di idonea cauzione il cui importo sarà stabilito di volta in volta dallo stesso ente.

Al termine delle manifestazioni lo spazio concesso in uso dovrà essere restituito nello stato di conservazione ricevuto al momento della consegna.

Le autorizzazioni concesse dovranno essere tenute a disposizione sul luogo di effettuazione della manifestazione per eventuali controlli da parte dei funzionari allo scopo demandati.

4.4 Il campeggio e il bivacco

Nel territorio del parco è vietato praticare il campeggio al di fuori delle aree appositamente realizzate ed attrezzate. È consentito il bivacco esclusivamente nelle ore notturne, con uso di tenda, in località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate.

L'ente parco potrà disporre limitazioni al bivacco qualora tale attività determini disturbo ambientale.

Nel rispetto delle normative vigenti, può essere consentito, previa autorizzazione rilasciata dall'ente parco, il campeggio temporaneo a gruppi organizzati in aree in prossimità di strutture, provviste di attrezzature tecnologiche per lo smaltimento degli scarichi.

Art 5 Attività escursionistica

L'attività escursionistica è disciplinata secondo le tipologie di seguito specificate.

5.1. Escursionismo a piedi

L'escursionismo a piedi può essere esercitato liberamente, alle condizioni di seguito indicate, tenendo altresì conto dell'esigenza primaria della sicurezza delle persone.

Le escursioni di comitive organizzate in visita a siti riconosciuti in condizioni di particolare fragilità ambientale, che saranno individuati dall'ente parco nel rispetto delle norme del decreto istitutivo, dovranno essere autorizzate dall'ente stesso. Per consentire una attenta valutazione da parte dell'ente parco nella richiesta di autorizzazione deve essere specificato quanto segue:

a – finalità dell'escursione (attività ricreativa, attività didattica, ecc.);

b – ente o associazione che organizza l'escursione;

c – numero di partecipanti;

d – giornata ed orari per l'attuazione dell'escursione;

e – nominativo del responsabile garante della conservazione e tutela delle emergenze ambientali e paesistiche presenti lungo il percorso.

f - nominativo del responsabile per la sicurezza, con relativo recapito telefonico;

Nelle aree dove, per la conservazione dell'integrità naturale, non è possibile realizzare sentieri ed attrezzature idonei e dove, di massima, l'esposizione al rischio è costantemente elevata, l'escursione libera è sconsigliata, e ciò sarà opportunamente evidenziato con apposita segnaletica.

Qualora l'escursionista decida di effettuare autonomamente la salita, in base alle norme riportate in questo regolamento se ne assumerà la piena responsabilità civile e penale nei confronti di sè stesso e di terzi accompagnati qualora siano minori o palesemente meno esperti del territorio e non in grado di valutare autonomamente il pericolo. Saranno inoltre poste a suo carico le spese per le eventuali attività di ricerca e soccorso.

Nei periodi in cui non sia assolutamente interdetto l'accesso da provvedimenti emessi dall'autorità istituzionale preposta, nelle suddette aree si consiglia, pertanto, in particolare per coloro che non sono conoscitori dei luoghi, che l'escursione avvenga con l'accompagnamento di guide professionalmente abilitate all'attività.

Le guide abilitate all'accompagnamento dovranno assicurare, a favore degli escursionisti che accompagnano, una dettagliata informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro durante la visita alle aree e dovranno altresì verificare che gli escursionisti siano fisicamente preparati e adeguatamente attrezzati, soprattutto per quanto riguarda l'equipaggiamento indispensabile.

Durante il corso dell'escursione le guide autorizzate dovranno essere dotate di apparati rice-trasmittenti che garantiscano il collegamento con i presidi istituzionalmente preposti alle attività di soccorso, di protezione e difesa civile.

Coloro che non intendono avvalersi dell'ausilio delle guide, prima di effettuare l'escursione dovranno prendere atto delle informazioni fornite sulle condizioni di rischio in atto e previste e

comunicare, al presidio, le proprie generalità, il programma del percorso e la presumibile durata dell'escursione, ciò al fine di consentire l'eventuale assistenza.

Comunque l'attività escursionistica dovrà essere prontamente interrotta dopo il calar del sole e si dovrà immediatamente far ritorno alle piazzuole di sosta degli autoveicoli o alle piazzuole di servizio delle società autorizzate all'esercizio di trasporto pubblico .

E'fatto divieto assoluto di permanere e bivaccare durante le ore notturne.

Escursioni notturne potranno essere effettuate soltanto con l'accompagnamento di guide professionali e per un numero massimo di dieci escursionisti. Per motivi di sicurezza tali escursioni dovranno essere preventivamente comunicate all'ente parco.

In particolare, le società autorizzate dall'ente parco allo svolgimento del servizio turistico di accompagnamento, sono tenute obbligatoriamente, al fine di una regolazione degli afflussi in termini di sicurezza, a fornire compiute informazioni sulle difficoltà e sui rischi connessi all'escursione, a provvedere, con le guide professionalmente abilitate all'attività, all'accompagnamento, nonché a dotare gli automezzi utilizzati di cassette di primo soccorso.

Sono fatte salve le condizioni previste dalle norme degli enti istituzionalmente preposti, specifiche per il servizio di autonoleggio con conducente per le attività di escursione.

5.2 Escursionismo equestre

Le escursioni a cavallo sono ammesse, con gruppi non eccedenti le dieci unità esclusivamente nei percorsi equestri (ippovie) definiti dall'ente parco su piste e strade esistenti , opportunamente segnalati e attrezzati.

I gruppi più numerosi devono essere frazionati, così da non eccedere tale numero, e con cadenza temporale che verrà indicata nella segnaletica relativa.

Nelle zone "C e D", rimanendo libero l'accesso nelle strade di normale viabilità (strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio), saranno segnalate con apposite indicazioni le piste e le trazzere che consentono di accedere alle ippovie nelle aree a monte.

L'attività escursionistica è consentita nel rispetto delle seguenti norme:

- deve avvenire su piste già esistenti e segnalate;
- il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo; è vietato condurre gli animali in altro modo, compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico;
- le soste prolungate ed il pernottamento dei cavalli all'interno del territorio del parco sono consentiti esclusivamente nei rifugi a ciò attrezzati, dislocati lungo le ippovie;
- Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato dei cavalieri dal parco o da zone di esso;
- Il parco definirà i livelli accettabili di fruizione dei percorsi e potrà interdire l'accesso nei tratti di ippovia, hanno determinato consistente impatto ambientale.

Nelle zone "C e "D" del parco potranno essere autorizzate attività che assicurino un servizio per l'escursionismo equestre, con strutture idonee al ricovero temporaneo di un numero di cavalli non superiore a dieci.

5.3 - Escursioni in mountain bike.

Le escursioni in mountain bike sono ammesse, negli orari in cui vi sia una luce naturale tale da consentire lo svolgimento dell'attività in sicurezza, su piste forestali a fondo naturale, e sono

limitate a gruppi di non più di dieci partecipanti; i gruppi più numerosi devono essere frazionati così da non eccedere tale numero, e con cadenza temporale che verrà indicata nella segnaletica relativa.

L'attività escursionistica è consentita nel rispetto delle seguenti norme:

- Le biciclette devono transitare esclusivamente sulle piste ciclabili e sulle piste che non siano riservate esclusivamente ai pedoni e rispettando le norme generali della circolazione e del codice deontologico sull'uso delle mountain bike;
- I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non recare pericolo a persone o animali;
- La conduzione delle biciclette deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco.

Il parco definirà i livelli accettabili di fruizione dei percorsi e potrà interdire l'accesso nei tratti di tracciati ciclabili la cui frequenza d'uso ha determinato un consistente impatto ambientale.

5.4- Escursioni con autoveicoli, moto e mezzi fuoristrada in genere.

Le escursioni con autoveicoli, moto o mezzi fuoristrada sono ammesse, su strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, ovvero sulle ar ee a servizio di attività produttive esistenti o appositamente autorizzate dall'ente parco e su piste forestali, e sono limitate a gruppi di non più di tre autoveicoli (automobili, quad, motocicli, ecc.); i gruppi più numerosi devono essere frazionati così da non eccedere tale numero, e con cadenza temporale che verrà indicata nella segnaletica relativa.

L'attività escursionistica è consentita nel rispetto delle seguenti norme:

- I mezzi fuoristrada, e tutti i mezzi motorizzati, devono transitare esclusivamente sulle strade e piste carrabili esistenti e rispettando le norme generali della circolazione stradale;
- Gli autisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non recare pericolo a persone o animali;
- La conduzione dei fuoristrada deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco.

Il parco definirà i livelli accettabili di fruizione dei percorsi e potrà interdire l'accesso nei tratti di tracciati stradali e/o forestali la cui frequenza d'uso ha determinato un consistente impatto ambientale.

Art.6 - Sport fluviali

ATTIVITA'	ZONA
Canoa, kayak, rafting, hydrospeed, trekking fluviale	Tutti i tratti di fiume e dei relativi affluenti, salvo limitazioni previste dall'Ente Parco per motivate esigenze
Torrentismo (Canyoning)	Il tratto delle gole a monte della frazione di Mitoggio, in località "Gole di Larderia"
Attività ricreative lungo le sponde	Tutti i tratti di fiume e dei relativi affluenti, salvo limitazioni previste dall'Ente Parco per motivate esigenze

6.1 – Autorizzazione per l'esercizio delle attività fluviali

6.1.1 – Nel caso di attività fluviale e/o escursionistica effettuata a scopo commerciale o didattico, il soggetto titolare dell'attività deve presentare all'Ente, ai fini dell'accreditamento iniziale, una richiesta di autorizzazione comprendente i seguenti dati:

a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'affiliazione alla competente federazione sportiva nazionale, nel caso di associazione sportiva, copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., nel caso di società, di ditta individuale, di cooperativa, ecc;

b) generalità del responsabile tecnico in possesso di uno dei brevetti riconosciuti per l'esercizio dell'attività (FICK "Federazione Italiana Canoa Kayak", UISP "Unione Sport per Tutti", FICT "Federazione Italiana Canoa Turistica", FIRAFT "Federazione Italiana Rafting", AIC "Associazione Italiana Canyoning", AIGAE "Associazione Italiana Guide Ambientali Escursioniste"); non saranno presi in considerazione i tesserini e/o altri documenti che comprovino la mera affiliazione all'associazione, senza specifico titolo abilitativo alla funzione di guida per una o più delle discipline sopra elencate;

c) tratti di fiume e periodi dell'anno interessati dallo svolgimento delle attività;

d) elenco delle attrezzature utilizzate le quali devono essere omologate a norme CEE;

e) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile e verso terzi;

f) Elenco del personale adibito a guida con relativa certificazione abilitativa e allegato copia titolo abilitativo;

g) Indicazione struttura adibita a supporto logistico dell'attività in caso di attività turistico commerciali;

L'ente parco si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei titoli abilitativi attraverso i propri organi di vigilanza o attraverso le competenti autorità di P.G.

6.1.2 – Nei casi di cui al precedente comma, il soggetto titolare dell'attività deve presentare annualmente a questo Ente, prima dell'avvio dell'attività stessa, apposita richiesta di rinnovo dell'autorizzazione nella quale devono essere riportate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati trasmessi per l'accreditamento iniziale, nonché la copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata per l'anno in corso, nonché elenco del personale adibito a guida con relativa certificazione abilitativa aggiornata.

6.1.3 – Sia la richiesta di accreditamento iniziale, sia la richiesta di rinnovo inoltrata negli anni successivi, devono essere predisposte nei modi di legge, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.. L'Ente parco si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento copia della documentazione oggetto della dichiarazione di cui agli anzidetti articoli.

6.1.4 Al fine di monitorare l'afflusso turistico in area parco, principalmente in zona "A" in quanto area di maggior tutela, tutti i titolari di autorizzazioni inerenti le attività turistico commerciali che svolgono attività escursionistiche a pagamento dovranno comunicare, mensilmente, il quantitativo di attività escursionistiche svolte ed il numero totale dei partecipanti alle stesse attività. Il mancato invio dei predetti dati comporterà il diniego automatico di successive autorizzazioni attinenti lo svolgimento di attività similari a quelle di cui si è omesso l'invio dei dati di afflusso.

6.2 – Norme generali per l'esercizio delle attività fluviali

6.2.1 – Qualunque sia l'attività praticata, deve essere posta particolare attenzione alla salvaguardia ed alla tutela delle peculiarità naturalistiche ed ambientali del parco, mantenendo integra la vegetazione e non abbandonando i rifiuti.

6.2.2 – Qualunque sia l'attività praticata, è severamente vietato realizzare opere e/o installazioni fisse e permanenti di ogni genere e materiale (ancoraggi, teleferiche, scavi, ecc) sia nei tratti in alveo aperto, sia all'interno delle gole o dei tratti di fiume interessati dal torrentismo; la realizzazione di tali opere e/o installazioni è consentita solo se realizzata o autorizzata dall'Ente Parco, a seguito di apposita richiesta corredata da una dettagliata relazione tecnica che dimostri la fattibilità dell'intervento e ne giustifichi la realizzazione ai fini della sicurezza dei partecipanti.

6.2.3 – La pratica della attività fluviali e/o escursionistiche effettuata a scopo amatoriale e/o personale è ammessa senza limitazioni purché tutti i praticanti siano in possesso di adeguata esperienza e di idonea attrezzatura omologata a norma di legge per lo specifico impiego, compresa quella utilizzata per il soccorso e per la sicurezza.

6.2.4 – Nel caso di attività fluviale e/o escursionistica effettuata a scopo commerciale o didattico, è obbligatoria la presenza di almeno un soggetto, in qualità di istruttore/guida, che sia in possesso di uno dei brevetti o dei titoli riconosciuti, per l'esecuzione della specifica attività, citati al precedente art. 6.1) o che sia in possesso di altro titolo valido a tutti gli effetti di legge per l'espletamento della stessa attività. Non sono ammessi brevetti che non qualifichino e che non legittimino il soggetto conduttore dell'evento all'esecuzione della specifica attività ed all'accompagnamento dei partecipanti all'attività fluviale e/o escursionistica (ad esempio brevetto di bagnino o di assistente bagnante).

6.3– Norme particolari per l'esercizio delle attivita' fluviali

Canoa, Kayak, Rafting, Hydrospeed e Trekking Fluviale

6.3.1 – La pratica della canoa, del kayak, del rafting, dell'hydrospeed e del trekking fluviale, esercitata a scopo commerciale o didattico, è soggetta alle seguenti regole:

a) è consentita la discesa contemporanea di un numero massimo di 30 imbarcazioni da kayak;

b) è consentita la discesa contemporanea di un numero massimo di 10 imbarcazioni da rafting;

c) è consentita la discesa contemporanea di un numero massimo di 30 imbarcazioni da Hydrospeed;

d) i percorsi guidati acquatici, così detti di "trekking fluviale", sono consentiti per un massimo di 30 persone per volta, assicurando la proporzione Guida/Cliente di 1/10.

e) tutti i partecipanti devono essere dotati di idoneo abbigliamento in neoprene, nonché di casco e di giubbotto di salvataggio;

f) nel caso del rafting, inoltre, le guide abilitate dalla FIRAFT alla conduzione dei gommoni devono essere dotate delle attrezzature minime di sicurezza (flip line, 3 moschettoni a ghiera, corda da lancio, coltello, tre anelli di corda per realizzare paranchi d'emergenza) previste dall'anzidetta federazione;

g) tutta l'attrezzatura utilizzata deve essere omologata a norme CEE per lo specifico impiego, compresa quella utilizzata per il soccorso e per la sicurezza;

h) dopo ogni evento di piena, è obbligatoria una ricognizione del tratto di fiume interessato dallo svolgimento delle attività fluviali di cui al presente comma, onde verificare l'assenza di condizioni di pericolo per i partecipanti; è severamente vietato accompagnare i partecipanti in assenza dell'anzidetta verifica.

Il numero massimo di imbarcazioni consentite, di cui ai punti a), b), c) e d) è da intendersi in valore assoluto, e non già per ogni singola associazione.

Torrentismo o Canyoning

6.3.2 - La pratica del torrentismo (canyoning), esercitata a scopo commerciale o didattico, è soggetta alle seguenti regole:

a) gli unici soggetti abilitati a condurre i partecipanti sono quelli in possesso del brevetto di istruttore di torrentismo rilasciato dall'AIC, dalla UISP o da organizzazioni straniere riconosciute; tale requisito è obbligatorio sia nel caso in cui l'attività venga svolta da monte verso valle, ovvero in discesa del tratto di fiume oggetto dell'evento, sia nel caso in cui venga svolta da valle verso monte, ovvero in risalita; tale requisito è inoltre obbligatorio qualunque sia la tecnica impiegata per la pratica del torrentismo (libera o in corda doppia);

b) la presenza di soggetti in possesso della qualifica di bagnino o di assistente bagnante è consentita a supporto dei soggetti di cui alla precedente lettera a), esclusivamente ai fini dell'assistenza da prestare in acqua ai partecipanti, ovvero esclusivamente ai fini di una maggiore garanzia di sicurezza di svolgimento dell'attività. Si ribadisce che tali qualifiche, ancorché supportate da brevetto, non abilitano i soggetti che ne sono in possesso all'accompagnamento di persone in attività di torrentismo a qualunque titolo effettuate;

c) un istruttore canyoning può accompagnare un gruppo costituito al massimo da sei partecipanti alla volta; nel caso di gruppi più numerosi è necessaria la presenza contemporanea di almeno due istruttori canyoning;

d) in ogni caso ciascun gruppo di partecipanti può essere costituito da un numero massimo di venti unità alla volta, esclusi gli istruttori e gli eventuali assistenti bagnanti;

e) è severamente vietato accompagnare i partecipanti nel caso in cui la portata del fiume non garantisca lo svolgimento dell'attività con adeguate condizioni di sicurezza fisica per le persone;

f) tutti i partecipanti devono essere sempre dotati di abbigliamento in neoprene idoneo alla protezione del corpo dagli urti e di calzature adeguate a proteggere i piedi, nonché di casco e di giubbotto di salvataggio. Inoltre, nel caso in cui il torrentismo sia praticato con l'utilizzo di corde, tutti i partecipanti devono essere dotati di attrezzatura (imbrago, discensore, 2 moschettoni con ghiera e lounge) idonea allo svolgimento in sicurezza della cosiddetta tecnica di discesa in "corda doppia";

g) qualunque sia la tecnica impiegata per la pratica del torrentismo, gli istruttori devono essere sempre dotati delle attrezzature minime di sicurezza (corda da lancio, 5 moschettoni a ghiera, coltello, 2 corde statiche da 30 metri, 2 autobloccanti meccanici, 2 carrucole, 2 imbraghi, cordini e sacca d'armo completa);

h) tutta l'attrezzatura utilizzata deve essere omologata a norme CEE per lo specifico impiego, compresa quella utilizzata per il soccorso e per la sicurezza;

i) dopo ogni evento di piena, è obbligatoria una ricognizione del tratto di fiume interessato dallo svolgimento del torrentismo onde verificare l'assenza di condizioni di pericolo per i partecipanti; è severamente vietato accompagnare i partecipanti in assenza dell'anzidetta verifica.

l) sede logistica e locali utilizzati per le operazioni di vestizione degli indumenti tecnici, attività che non potrà essere effettuata lungo le rive o all'interno dell'alveo fluviale;

Art. 7 ***<u>Transito di veicoli a motore</u>***

Nelle zone "A" e "B" del Parco è vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento.

Sono esclusi dal divieto:

a) i mezzi motorizzati che transitano sulle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, ovvero sulle aree a servizio di attività produttive esistenti o appositamente autorizzate dall'ente parco;

b) i mezzi motorizzati dell'ente parco fluviale dell'Alcantara per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto;

c) i mezzi motorizzati dei distaccamenti forestali, dei servizi di polizia, di soccorso, antincendio, di protezione e difesa civile, nonché di proprietà di altri Enti o Amministrazioni pubbliche nell'esercizio di compiti di istituto;

d) I mezzi di proprietà dei comuni del parco e/o di personale autorizzato dagli stessi comuni, per lo svolgimento di attività di servizio nel territorio del parco;

e) i mezzi motorizzati e i mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari o comunque di aventi diritto, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto;

f) i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dall'ente parco fluviale dell'Alcantara e muniti dell'apposito distintivo;

g) i mezzi motorizzati delle ditte autorizzate a svolgere servizi escursionistici, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto;

h) i mezzi motorizzati del personale assunto da aziende pubbliche limitatamente agli spostamenti necessari al raggiungimento del posto di lavoro ed all'interno dello stesso cantiere; (ES. AA. FF. DD).

Per regolare l'accessibilità alle zone "C", nonché alle altre aree interessate da una intensa fruizione, il parco provvederà a:

- verificare e valutare la soglia di sostenibilità dell'afflusso in termini di presenze e di mezzi di trasporto;

- promuovere l'uso di sistemi di trasporto alternativi (mezzi speciali, bus navetta, etc.) che determinano minore impatto ambientale, uso di energie alternative, razionalizzazione degli afflussi in termini di sicurezza e condizioni per un sistema integrato di modello di sviluppo sostenibile;

- valutare l'accesso del pubblico nelle aree a circolazione controllata, per la quali deve essere presentata motivata richiesta di autorizzazione all'ente parco.

- valutare l'accesso del pubblico nelle aree non soggette a controllo, con la previsione di un servizio di vigilanza nelle aree di maggiore frequentazione, al fine di assicurare la conservazione della quiete dei luoghi e prevenire danni all'ambiente ed alle biocenosi.

CAPO II - SANZIONI

Art.8. - Criteri generali di applicazione

Il rispetto delle norme del presente regolamento è affidato al senso civico degli utenti.

L'osservanza delle norme e disposizioni del presente regolamento è demandata agli organi dell'ente parco, ed a tutti gli organi di vigilanza competenti per Legge, che sono responsabili del rispetto di quanto disposto

In caso di inosservanza di contenuti del presente regolamento o di attività abusive, il direttore è tenuto a sospendere le attività non rispondenti o abusive e ad obbligare al rispetto delle prescrizioni del regolamento con tutti gli strumenti di legge disponibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge in materia e le disposizioni regionali vigenti.

Art. 9 - Sanzioni

Ogni infrazione, che potrà essere accertata dal personale del parco abilitato, dal personale dei Distaccamenti forestali e da altre autorità competenti, potrà essere sanzionata con il pagamento di una somma proporzionata secondo la gravità dell'infrazione e secondo le previsioni dell'apposito regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative relative ad illeciti commessi nel territorio del Parco.

Di seguito si elencano, in via indicativa e non esaustiva, le principali fattispecie delle violazioni:

- collocare strutture prefabbricate, anche mobili, in legno o altro materiale e roulottes in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta;

- realizzare recinzioni in muratura, in rete e/o filo spinato, in assenza di autorizzazione dell'Ente Parco;
- realizzare abusivamente opere che non abbisognano di concessione edilizia, ma esigono l'autorizzazione o il nulla osta dell'ente gestore;
- realizzare abusivamente sul territorio opere che richiedono la concessione edilizia;
- eccedere i limiti posti nelle autorizzazioni, nei nulla osta o in altri atti di assenso rilasciati per le opere da eseguire;
- danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
- praticare la caccia, la pesca e l'uccellaggione;
- apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali, esclusi i boschi;
- tagliare alberi forestali senza autorizzazione;
- eseguire movimenti di terreno non finalizzati alle attività consentite nel regolamento e scavi ed opere sotterranee in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta;.
- esercitare attività sportive a livello di competizioni che compromettano l'integrità ambientale e dei luoghi quali automobilismo, motociclismo, motocross, , mountain bike,etc...;
- introdurre armi da caccia, esplosivi ed altri mezzi di cattura;
- portare armi da difesa cariche e non racchiuse nelle apposite custodie se non nei casi previsti;
- abbandonare rifiuti;
- introdurre specie estranee alla fauna autoctona;
- prelevare individui di specie della fauna;
- introdurre specie estranee alla flora autoctona;
- prelevare esemplari di specie della flora;
- svolgere attività di disturbo della quiete e del silenzio dei luoghi;
- praticare il campeggio fuori dalle aree attrezzate;
- introdurre veicoli a motore nelle zone in cui è vietato;
- introdurre veicoli che emettono quantità di fumi tale da produrre molestie alle persone, alla salubrità dell'aria ed all'ambiente naturale in genere;
- produrre danni alle bellezze ambientali;
- apporre senza autorizzazione cartelli pubblicitari e manifesti;
- danneggiare piante e animali, asportare materiali;
- raccogliere funghi epigei oltre i limiti e le specifiche prescrizioni;
- introdurre animali domestici in libertà senza l'uso di guinzaglio e/o custodia;
- addestrare cani da caccia;
- accendere fuochi all'aperto al di fuori dagli spazi predisposti.

In applicazione dell'art. 23. comma 3, l.r. 6 maggio 1981. n. 98, come modificato dall'art. 28, l.r. 27 aprile 1999, n. 10, l'ente parco fluviale dell'Alcantara provvede alla repressione dei

comportamenti e delle attività, da chiunque posti in essere, che risultino pregiudizievoli alla tutela degli interessi tutelati dall'ente.

- I verbali di accertamento delle infrazioni verranno trasmessi dagli agenti accertatori all'amministrazione del parco, salvo diversa disposizione di Legge.
- Il pagamento della sanzione non esclude l'azione civile per il risarcimento di eventuali danni nè quella penale nei casi in cui l'infrazione costituisca reato.
- Si applicano in ogni caso le sanzioni penali previste dalla legge 6 dicembre 1991 n.394.
- I trasgressori sono tenuti al risarcimento del danno ambientale, quale verrà determinato a norma dell'art.28, comma 9, della legge regionale 27/04/1999, n. 10.
- I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco.
- In caso di recidività si applicano le maggiorazioni sanzionatorie previste dalla Legge con eventuale valutazione di diniego, per un periodo di anni uno, di successive richieste di autorizzazioni attinenti alle norme violate.

Art. 10 - Disposizioni finali

Il direttore dell'Ente Parco è autorizzato ad apportare al regolamento vigente gli aggiornamenti derivanti da modifiche legislative nelle materie di che trattasi.

Fatte salve le deroghe espressamente previste nel presente regolamento, l'Ente Parco può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.

Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente regolamento sono specifiche, nominative e a termine.

Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.

PROVVEDIMENTO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva non rientrando nelle previsioni di cui al comma 3° art. 10 l.r. 71/95

IL DIRETTORE

_____

PUBBLICAZIONE

La suddetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico dell'Ente Parco il giorno _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Francavilla di Sicilia, _____ _____

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La suddetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco, presso la sede di Via Dei Mulini dal giorno _____ e vi è rimasta affissa per 15 giorni. Sulla stessa [sono / non sono] state presentate osservazioni nei termini

Francavilla di Sicilia, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____

CONTROLLO DI LEGITTIMITA'

Il suddetto atto è stato trasmesso all'A.R.T.A. con nota prot._____ del _____ , ricevuta il _____

Ai sensi dell'art. 9, comma 3° l. r. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni e/o ai sensi dell'art. 10, commi 1° e 2° della l.r. 71/95

L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente:

☐ Ha riscontrato legittima la presente deliberazione con provvedimento n. _____ del _____

☐ Ha annullato la presente deliberazione con provvedimento n. _____ del _____

☐ Ha richiesto chiarimenti con nota n. _____del _____ ricevuta il _____

☐ A seguito di chiarimenti inviati con nota n._____ del _____

☐ Non ha adottato alcun provvedimento e pertanto la presente deliberazione è dichiarata esecutiva sin dal_____ per decorrenza dei termini.

Francavilla di Sicilia,_____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____

La presente deliberazione è stata ratificata dal _____ con atto n._____ del_____

Francavilla di Sicilia,_____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____